

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SOCIAL MEDIA DELLA REGGIA DI VENARIA, DEL SISTEMA DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE E DEL PROGETTO “CAMMINATE REALI”

CIG: BA1A77EE97

PREMESSE

Il presente documento (di seguito, “Disciplinare”) costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, “Bando”) con cui è stata indetta la presente procedura, alla quale è applicabile il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, “Codice dei Contratti”).

La presente procedura aperta è indetta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023 con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 108 comma 2 del Codice dei Contratti.

Con determinazione dirigenziale n. 00000037 del 12/01/2026 questa Amministrazione ha deciso di affidare il *servizio di gestione dei social media della Reggia di Venaria, del sistema delle Residenze Reali Sabaude e del progetto “Camminate Reali”* - CPV 79340000-9 - NUTS ITC11

Il bando di gara è stato:

- trasmesso alla Banca Dati Anac in data 23.01.2026
- pubblicato sul profilo del committente <https://lavenaria.it/it/bandi/procedure-corso>

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo <https://consorzioresidenzesabaude.acquistitelematici.it/>

La durata massima del procedimento è prevista pari a nove mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste negli artt. 4 e 5, dell’allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento dell’intervento è presso la Reggia di Venaria (Torino) - codice NUTS ITC11.

Il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Andrea Scaringella, Responsabile dell’Area Comunicazione.

1 PIATTAFORMA TELEMATICA

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

Per tutto quanto concerne i termini e le condizioni di utilizzo della piattaforma di e-procurement si rinvia la documento “Disciplinare Telematico” allegato al presente, facente parte della documentazione di gara.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- capitolato tecnico e relativi allegati;
- DUVRI;

- schema di contratto;
- DGUE;
- Disciplinare telematico;
- Informativa Privacy;
- Codice di condotta.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <https://lavenaria.it/it/bandi/procedure-corso> e mediante piattaforma telematica al link <https://consorzioresidenzesabaude.acquistitelematici.it/>

2.2 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26.02.2026** attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, con le modalità indicate nel Disciplinare Telematico.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet della Committente all'indirizzo sopra indicato entro le ore **17.00 del 27.02.2026** in forma anonima, e sulla Piattaforma Telematica. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6- bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario o al consorzio (o all’impresa designata come consortile) si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Si invitano pertanto tutti i soggetti interessati ad un costante monitoraggio della Piattaforma telematica e del sito del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude

3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del *servizio di gestione dei social media della Reggia di Venaria, del sistema delle Residenze Reali Sabaude e del progetto "Camminate Reali"*

Costituiscono oggetto del presente appalto l'esecuzione di tutti i servizi stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito: "Capitolato"), con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Capitolato e dai relativi allegati.

I servizi dovranno essere svolti in conformità al bando di gara, al presente disciplinare e al capitolato speciale.

Ai sensi dell'articolo 58, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 si precisa che l'appalto non è diviso in lotti per i seguenti motivi: in ragione della unicità del servizio richiesto.

Le prestazioni oggetto dell'appalto rientrano tra quelle di cui al seguente CPV:

N.	Descrizione attività	CPV	Importo
1	servizi pubblicitari e di marketing	79340000-9	Euro 450.405,50 iva esclusa, di cui: € 225.000,00 per la durata del contratto di due anni; € 225.000,00 per eventuale prosecuzione di ulteriori due anni; € 405,50 per costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso

L'importo complessivo posto a base di gara per l'affidamento quadriennale del servizio è pari **Euro 450.405,50** iva esclusa, suddiviso come segue:

- a) valore delle **attività ordinarie** della Reggia di Venaria per la durata del contratto di due anni: Euro **110.000,00** oltre iva;
- b) valore delle **attività ordinarie** del sistema delle Residenze Reali Sabaude per la durata del contratto di due anni: Euro **50.000,00** oltre iva;
- c) valore delle **attività ordinarie** del progetto "Camminate Reali" per la durata del contratto di due anni: Euro **25.000,00** oltre iva;
- d) valore delle **prestazioni a misura** per la copertura degli eventi per la durata del contratto di due anni: Euro **40.000,00** oltre iva;
- e) costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso: Euro **202,75** oltre iva;
- f) eventuale prosecuzione delle **attività ordinarie** della Reggia di Venaria per la durata del contratto di due anni: Euro **110.000,00** oltre iva;
- g) eventuale prosecuzione delle **attività ordinarie** del sistema delle Residenze Reali Sabaude per la durata del contratto di due anni: Euro **50.000,00** oltre iva;
- h) eventuale prosecuzione delle **attività ordinarie** del progetto "Camminate Reali" per la durata del contratto di due anni: Euro **25.000,00** oltre iva;
- i) eventuale prosecuzione delle **prestazioni a misura** per la copertura degli eventi per la durata del contratto di due anni: Euro **40.000,00** oltre iva;

j) costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso: Euro **202,75** oltre iva.

L'importo complessivo è al netto dell'IVA.

L'appalto è finanziato con fondi di Bilancio.

3.1 DURATA

La durata complessiva dell'incarico è pari a **48 (quarantotto) mesi**, di cui i primi **24 (ventiquattro) mesi vincolanti**, decorrenti dalla data di avvio del servizio.

Al termine dei primi 24 mesi vincolanti, il Consorzio si riserva la **facoltà**, a proprio insindacabile giudizio e senza che ciò comporti alcun diritto automatico in capo all'affidatario, di **procedere ad una sola delle seguenti opzioni alternative**:

- procedere al rinnovo dell'incarico per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, alle medesime condizioni contrattuali e per l'intero perimetro del servizio;
- non procedere al rinnovo dell'incarico, con conseguente cessazione del rapporto alla naturale scadenza del primo periodo contrattuale;
- procedere al rinnovo per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi limitatamente ad alcune componenti del servizio, e in particolare alla sola componente relativa alla Reggia di Venaria, interrompendo la componente relativa al sistema delle Residenze Reali Sabaude e/o al progetto "Camminate Reali".

In caso di rinnovo parziale, il servizio proseguirà esclusivamente per le componenti espressamente indicate dal Consorzio, mentre le restanti componenti cesseranno alla scadenza del primo periodo contrattuale, senza che ciò comporti per l'affidatario il riconoscimento di compensi aggiuntivi, indennizzi o risarcimenti, fatto salvo quanto maturato fino alla data di cessazione.

Il Consorzio comunicherà per iscritto all'affidatario la propria determinazione in merito alla **singola opzione prescelta** con congruo preavviso rispetto alla scadenza del primo periodo contrattuale.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

3.2 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizza l'art. 60 comma 3 lettera b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 24 mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nei documenti di gara. L'importo

stimato di tale opzione è pari a € 225.202,75 oltre IVA, di cui:

- a) eventuale prosecuzione delle **attività ordinarie** della Reggia di Venaria per la durata del contratto di due anni: Euro **110.000,00** oltre iva;
- b) eventuale prosecuzione delle **attività ordinarie** del sistema delle Residenze Reali Sabaude per la durata del contratto di due anni: Euro **50.000,00** oltre iva;
- c) eventuale prosecuzione delle **attività ordinarie** del progetto “Camminate Reali” per la durata del contratto di due anni: Euro **25.000,00** oltre iva;
- d) eventuale prosecuzione delle **prestazioni a misura** per la copertura degli eventi per la durata del contratto di due anni: Euro **40.000,00** oltre iva;
- e) costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso: Euro **202,75** oltre iva;

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 prima della scadenza del contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Per le altre modifiche si rinvia a quanto previsto all'art. 120 del D.Lgs 36/2023.

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha

designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Il Consorzio verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Concedente e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima. L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Concedente e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza

delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorzata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16- ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, oltre che dei requisiti di ordine generale, anche i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

L'operatore economico deve possedere il seguente requisito:

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) Fatturato globale, derivato dai migliori tre esercizi tra i cinque antecedenti la pubblicazione del bando di gara (2020, 2021, 2022, 2023, 2024), per un importo non inferiore a Euro 450.000,00 IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) Esecuzione negli ultimi 10 anni dalla data di pubblicazione della gara servizi di gestione dei social media in ambito culturale, museale, di spettacolo e grandi eventi, per un importo complessivo almeno pari a € 100.000,00 oltre IVA.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti

bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 6.2. lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso e in misura non inferiore al 60% dall'impresa capogruppo.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 6.3. lett. a), deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole

consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7 AVVALIMENTO

L'avvalimento è consentito alle condizioni e prescrizioni di cui all'art. 104 del Codice.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche premiale o misto.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8 SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale o prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappalto è consentito alle condizioni e prescrizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

9 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a € **9.008,11**, pari al 2% del valore complessivo dell'appalto, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto intestato al Consorzio delle Residenze Reali Sabaude alle seguenti coordinate:

Banca Intesa San Paolo

CODICE IBAN: IT 02 G 03069 31110 100000300027

La quietanza deve riportare, quale causale, la dicitura "Garanzia a corredo dell'offerta per la procedura aperta per l'affidamento del *servizio di gestione dei social media della Reggia di Venaria, del sistema delle Residenze Reali Sabaude e del progetto "Camminate Reali"* – CIG BA1A77EE97". In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti, dalla quietanza dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio e l'impresa mandataria.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve riportare, quale causale, la dicitura "Garanzia a corredo dell'offerta per la

procedura aperta per l'affidamento del *servizio di gestione dei social media della Reggia di Venaria, del sistema delle Residenze Reali Sabaude e del progetto "Camminate Reali" – CIG BA1A77EE97*". In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti, dalla quietanza dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio e l'impresa mandataria.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda di partecipazione il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Consorzio delle Residenze Reali Sabaude);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Concedente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la predetta riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. **Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);**
- c. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: SA8000 (Certificazione social accountability 8000) UNI EN ISO 14001 (Sistemi di gestione ambientale), UNI ISO 45001 (sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro), UNI/PdR 125 (Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni). **Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).** In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10 SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo con il personale dell'Ente.

11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 33,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11.03.2026** a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica via PEC della corretta ricezione della documentazione inviata.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centoottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono

sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma telematica *(al seguente link*

<https://consorzioresidenzesabaude.acquistitelematici.it/>) per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) DGUE;
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) eventuale documentazione per i soggetti associati;
- 6) eventuale documentazione in caso di avvalimento;
- 7) ricevuta pagamento contributo ANAC;

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione per l'affidamento in oggetto, deve contenere l'attestazione di essere a conoscenza che dichiarazioni mendaci comporteranno l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del d.P.R. 445/2000 s.m.i., oltre che l'esclusione dalla gara; l'istanza deve essere indirizzata all'Ente affidante e sottoscritta in digitale o in forma semplice, con allegata fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 e 38 del d.P.R. 445/2000, o dichiarazione equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E, e deve contenere il numero di telefono, di fax e di pec presso cui il concorrente intende ricevere le comunicazioni relative alla gara;

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata); in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio. Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara
- di non versare nelle cause di esclusione previste agli artt. 94, 95 e 98 del Codice;
- il possesso dei requisiti indicati ai precedenti punti 6.1, 6.2 e 6.3 del disciplinare;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile in amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ente www.lavenariareale.it e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale

..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 27.
- Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'**imposta di bollo**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € **16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del

bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei

provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il DGUE dovrà essere reso in formato PDF/A, compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente secondo le modalità indicate nel disciplinare telematico.

Il DGUE, oltre che dal concorrente singolo, deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento, sia dal concorrente che partecipa, sia dall'impresa ausiliaria.

L'operatore economico può altresì allegare (in formato PDF/A, sottoscritta digitalmente con le modalità sopra riportate) la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documentazione o dichiarazioni a comprova dell'attività di self-cleaning, ecc.).

Per la creazione del DGUE si rinvia a quanto indicato nel Disciplinare telematico.

N. B. Alla piattaforma telematica va allegato il file in PDF prodotto dalla piattaforma stessa

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega la documentazione indicata al precedente art. 7 del presente Disciplinare.

14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa partecipante.

Inoltre, per gli RTI già costituiti, allega:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti, allega;

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, allega:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. ai sensi dell'art. 68 co.2, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di rete, allega:

- I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):
 - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
- II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):
 - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
- III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):
 - in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione, a cui deve essere allegata una visura camerale aggiornata del concorrente e/o dei concorrenti riuniti, il l'O.E. dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Concedente la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'ultimo paragrafo;
- In caso ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, l'operatore economico dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di

imprese ovvero che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma, 1, lettera o), del Decreto succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico concorrente deve inserire nella busta telematica con la dicitura **“OFFERTA TECNICA”**, apposita relazione tecnica, in originale, priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, e comprendere una descrizione completa e dettagliata suddivisa in paragrafi nella quale devono essere descritti i contenuti di seguito riportati:

1. Profilo dell'agenzia e team dedicato;
2. Analisi preliminare per la Reggia di Venaria;
3. Progetto strategico per la Reggia di Venaria;
4. Analisi premiale per il sistema delle Residenze Reali Sabaude;
5. Progetto strategico per il sistema delle Residenze Reali Sabaude;
6. Prestazioni a misura – Copertura live eventi.

La relazione tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana.

La relazione dovrà essere composta da non più di 20 cartelle in formato A4 con max 36 righe per ogni cartella.

Alla relazione tecnica possono essere riportate in aggiunta il frontespizio e max 10 allegati utili ad illustrare al meglio l'offerta.

Si precisa che nel caso in cui il numero di pagine della Relazione Tecnica sia superiore a quello stabilito, le pagine eccedenti non verranno prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice ai fini della valutazione dell'offerta.

Si rappresenta che la Commissione procederà alla valutazione della sola Relazione Tecnica; pertanto, nel caso in cui il concorrente produca documentazione aggiuntiva, diversa da quella richiesta nei precedenti punti, quest'ultima non sarà sottoposta a valutazione.

Con riferimento ai contenuti precedentemente indicati, che compongono la relazione tecnica, si richiede quanto segue:

1. PROFILO DELL'AGENZIA E TEAM DEDICATO

Il concorrente dovrà presentare, ai sensi del Cap. 7.1–7.3 del Capitolato:

- un profilo dell'agenzia con curriculum aziendale, portfolio e case history, che dimostrino esperienza nella gestione di progetti di comunicazione digitale e social media di alto profilo e l'eventuale esperienza in ambito culturale/museale, con risultati e durata degli incarichi (Cap. 7.1);
- la composizione del team dedicato al servizio, con indicazione di ruoli, competenze e seniority delle figure coinvolte, incluse le professionalità per strategia, content, graphic design, social media management, social advertising e analisi dati (Cap. 7.2);
- l'indicazione del referente unico di progetto quale interlocutore stabile del Consorzio e responsabile del coordinamento operativo (Cap. 7.2), con garanzia di continuità del team per tutta la durata dell'incarico (Cap. 7.3).

2. ANALISI PRELIMINARE PER LA REGGIA DI VENARIA

Il concorrente dovrà presentare, ai sensi del Cap. 3.2 del Capitolato, una analisi preliminare approfondita dell'attuale presenza social della Reggia di Venaria, finalizzata a motivare la proposta progettuale. L'analisi dovrà includere almeno:

- valutazione della struttura complessiva della piattaforma e delle sue caratteristiche distintive;
- analisi delle performance attuali, dell'andamento delle community e dell'efficacia dei contenuti;
- individuazione di punti di forza, criticità e potenzialità di crescita;
- benchmarking con competitor museali e turistici di rilievo nazionale e internazionale;
- considerazioni qualitative su tono di voce, linguaggi, format e coerenza narrativa.

3. PROGETTO STRATEGICO PER LA REGGIA DI VENARIA

Il concorrente dovrà presentare, ai sensi del Cap. 3.3 del Capitolato, un progetto di sviluppo strategico per la piattaforma social della Reggia di Venaria, coerente con l'analisi preliminare. Il progetto dovrà esplicitare:

- visione strategica di medio-lungo periodo;
- obiettivi di crescita e consolidamento delle community, anche internazionali;
- linee editoriali e narrative proposte, con attenzione a qualità e innovazione dei format;
- considerazioni quantitative e qualitative sul numero indicativo di post settimanali, sul ritmo e sulla cadenza di pubblicazione per canale;
- considerazioni sull'impostazione del racconto live di eventi e attività e integrazione con la programmazione ordinaria;
- modalità di pianificazione e organizzazione del lavoro editoriale;
- integrazione tra contenuti ordinari ed eventi principali;
- approccio alla reputazione digitale e gestione di eventuali criticità;
- modalità di lavoro condiviso con il Settore Comunicazione **del Consorzio**.

4. ANALISI PREMIALE PER IL SISTEMA DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE

Il concorrente dovrà presentare, ai sensi del Cap. 4.2 del Capitolato, una analisi preliminare approfondita dell'attuale presenza social del sistema delle Residenze Reali Sabaude, evidenziandone le caratteristiche di rete. L'analisi dovrà includere:

- valutazione della struttura complessiva della piattaforma del sistema e coerenza rispetto alla missione di rete;
- analisi delle performance attuali, andamento community ed efficacia dei contenuti;
- individuazione di punti di forza, criticità e potenzialità di crescita;
- benchmarking con altri sistemi museali, reti culturali o realtà assimilabili nazionali e internazionali;
- considerazioni qualitative su tono di voce, linguaggi, format editoriali e coerenza narrativa.

5. PROGETTO STRATEGICO PER IL SISTEMA DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE

Il concorrente dovrà presentare, ai sensi del Cap. 4.3 del Capitolato, un progetto di sviluppo strategico per la piattaforma social del sistema, coerente con l'analisi preliminare. Il progetto dovrà esplicitare:

- visione strategica di medio-lungo periodo per la piattaforma social del sistema;
- obiettivi di crescita e consolidamento delle community, anche internazionali;
- linee editoriali e narrative proposte, con attenzione a qualità e innovazione dei format;
- considerazioni quantitative e qualitative sul numero indicativo di post settimanali, sul ritmo e sulla cadenza di pubblicazione per canale;
- considerazioni sull'impostazione del racconto live degli eventi e delle attività del sistema e integrazione con la programmazione ordinaria;
- modalità di pianificazione e organizzazione del lavoro editoriale;
- integrazione tra contenuti ordinari ed eventi principali del sistema;
- approccio alla reputazione digitale e gestione criticità;
- modalità di lavoro condiviso con il Settore Comunicazione del Consorzio e con i referenti dei luoghi del sistema.

6. PRESTAZIONI A MISURA – COPERTURA LIVE EVENTI

Il concorrente dovrà presentare, ai sensi del Cap. 6.1–6.6 del Capitolato, una proposta specifica relativa alle prestazioni a misura per la copertura live degli eventi. La proposta dovrà indicare:

- impostazione operativa e narrativa del racconto live durante eventi e attività promossi o coordinati dal Consorzio (Cap. 6.1–6.2);
- modalità di presidio dei canali concordati e tipologia di contenuti pubblicati in tempo reale (Cap. 6.2);
- modalità di programmazione delle presenze su richiesta del Consorzio e rendicontazione delle attività (Cap. 6.1 e 6.8);
- proposta di tariffario per tipologia di presenza (mezza giornata/giornata intera feriale, weekend, festivo) in coerenza con le unità di misura e definizioni orarie previste (Cap. 6.6) e con il volume indicativo dell'Allegato A – CALENDARIO PRESENZE 2026 (Cap. 6.4).

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite dalla documentazione di gara, **pena l'esclusione** dalla procedura di affidamento, nel rispetto del principio di equivalenza, di cui all'Allegato II.5.

In ogni caso, resta inteso che l'offerente, prendendo parte alla presente procedura, si impegna ad eseguire quanto richiesto nel Capitolato Speciale e nel resto della documentazione di gara senza aver null'altro a pretendere rispetto a quanto proposto nell'offerta economica avanzata in sede di partecipazione alla gara.

La relazione è unica per ogni concorrente, intendendo come tale il soggetto che, sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo, presenti offerta per l'affidamento del servizio in oggetto; ciò in quanto è rilevante l'illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni da affidare, riferite complessivamente all'offerente.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

La presenza nella documentazione che compone l'“Offerta Tecnica” di indicazioni di carattere economico relative all'offerta che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica costituisce causa di esclusione dalla gara.

16 OFFERTA ECONOMICA

A pena di esclusione, il concorrente deve inserire nella busta virtuale “**OFFERTA ECONOMICA**”, l’offerta economica, redatta sottoforma di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore, contenente:

1. l’indicazione, espressa in cifre e in lettere, della percentuale di ribasso sull’importo a base di gara relativo alle **attività ordinarie a corpo** pari a € **370.000,00** oltre IVA;
2. l’indicazione, espressa in cifre e in lettere, della percentuale di ribasso sull’importo a base di gara relativo alle **prestazioni a misura per la copertura degli eventi** pari a € **80.000,00** oltre IVA;
3. la stima dei costi della manodopera e la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 108, comma 9 del D. Lgs. 36/2023.

Verranno prese in considerazione fino a quattro cifre decimali; nel caso in cui il ribasso rechi cifre decimali oltre la quarta si procederà al troncamento.

In caso di discordanza tra ribasso percentuale espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione espressa in lettere.

Non sono ammesse offerte economiche condizionate o in aumento o che recano abrasioni e correzioni che non siano confermate e sottoscritte dal legale rappresentante o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati all’art. 3 del presente disciplinare.

17 SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

La sottoscrizione da parte dei partecipanti dei **documenti contenuti nella busta Documentazione Amministrativa, dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica**, deve essere effettuata con firma digitale:

- in caso di impresa singola: dal legale rappresentante/procuratore del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;

- d) **nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice**, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Ai fini della sottoscrizione, il concorrente allega:

- a. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
- b. copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato mediante una procedura di gara aperta *ex art. 71 del D.Lgs. 36/2023*, ed in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

L'appalto verrà aggiudicato all'offerente che avrà raggiunto il punteggio complessivo più alto, determinato sommando i punteggi conseguiti in ordine ai due elementi di valutazione (Offerta Tecnica – Offerta Economica).

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi massimi attribuibili a ciascun criterio.

Criterio	Punteggio Max attribuibile
Offerta tecnica max punti 70/100	
1. PROFILO DELL'AGENZIA E TEAM DEDICATO – Max 10 punti	
Il concorrente dovrà presentare, ai sensi del Cap. 7.1–7.3 del Capitolato:	
• un profilo dell'agenzia con curriculum aziendale, portfolio e case history, che dimostrino esperienza nella gestione di progetti di comunicazione digitale e social media di alto profilo e l'eventuale esperienza in ambito culturale/museale, con risultati e durata degli incarichi (Cap. 7.1); • la composizione del team dedicato al servizio, con indicazione di ruoli, competenze e seniority delle figure coinvolte, incluse le professionalità per strategia, content, graphic design, social media management, social advertising e analisi dati (Cap. 7.2)	

• l'indicazione del referente unico di progetto quale interlocutore stabile del Consorzio e responsabile del coordinamento operativo (Cap. 7.2), con garanzia di continuità del team per tutta la durata dell'incarico (Cap. 7.3).	
Saranno valutati:	
1.1 Esperienza e portfolio dell'agenzia in progetti social/digital di alto profilo (pertinenza, complessità, risultati documentati)	4
1.2 Esperienza maturata in ambito culturale/museale/istituzionale (se presente e adeguatamente documentata)	3
1.3 Adeguatezza del team dedicato e del referente unico (completezza competenze, seniority, chiarezza ruoli e continuità)	3
2. ANALISI PRELIMINARE PER LA REGGIA DI VENARIA – Max 10 punti Il concorrente dovrà presentare, ai sensi del Cap. 3.2 del Capitolato, una analisi preliminare approfondita dell'attuale presenza social della Reggia di Venaria, finalizzata a motivare la proposta progettuale. L'analisi dovrà includere almeno: • valutazione della struttura complessiva della piattaforma e delle sue caratteristiche distintive; • analisi delle performance attuali, dell'andamento delle community e dell'efficacia dei contenuti; • individuazione di punti di forza, criticità e potenzialità di crescita; • benchmarking con competitor museali e turistici di rilievo nazionale e internazionale; • considerazioni qualitative su tono di voce, linguaggi, format e coerenza narrativa.	
Saranno valutati:	
2.1 Completezza e profondità dell'analisi dello stato attuale della piattaforma social	5
2.2 Capacità di lettura critica di punti di forza, criticità e potenzialità di sviluppo	5
3. PROGETTO STRATEGICO PER LA REGGIA DI VENARIA – Max 15 punti Il concorrente dovrà presentare, ai sensi del Cap. 3.3 del Capitolato, un progetto di sviluppo strategico per la piattaforma social della Reggia di Venaria, coerente con l'analisi preliminare. Il progetto dovrà esplicitare: • visione strategica di medio-lungo periodo; • obiettivi di crescita e consolidamento delle community, anche internazionali; • linee editoriali e narrative proposte, con attenzione a qualità e innovazione dei format; • considerazioni quantitative e qualitative sul numero indicativo di post settimanali, sul ritmo e sulla cadenza di pubblicazione per canale; • considerazioni sull'impostazione del racconto live di eventi e attività e integrazione con la programmazione ordinaria; • modalità di pianificazione e organizzazione del lavoro editoriale; • integrazione tra contenuti ordinari ed eventi principali; • approccio alla reputazione digitale e gestione di eventuali criticità;	

• modalità di lavoro condiviso con il Settore Comunicazione del Consorzio.	
Saranno valutati:	
3.1 Visione strategica di medio-lungo periodo per la piattaforma social della Reggio (chiarezza della direzione progettuale e coerenza con l'analisi)	5
3.2 Impianto editoriale e narrativo proposto (linee editoriali, format, qualità/innovazione contenuti e coerenza complessiva)	5
3.3 Capacità di rinnovamento e nuova visione della presenza social (evoluzione rispetto allo stato attuale, aggiornamento linguaggi/modalità di racconto, valore aggiunto e fattibilità)	5
4. ANALISI PREMIALE PER IL SISTEMA DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE – Max 10 punti Il concorrente dovrà presentare, ai sensi del Cap. 4.2 del Capitolato, una analisi preliminare approfondita dell'attuale presenza social del sistema delle Residenze Reali Sabaude, evidenziandone le caratteristiche di rete. L'analisi dovrà includere: • valutazione della struttura complessiva della piattaforma del sistema e coerenza rispetto alla missione di rete; • analisi delle performance attuali, andamento community ed efficacia dei contenuti; • individuazione di punti di forza, criticità e potenzialità di crescita; • benchmarking con altri sistemi museali, reti culturali o realtà assimilabili nazionali e internazionali; • considerazioni qualitative su tono di voce, linguaggi, format editoriali e coerenza narrativa.	
Saranno valutati:	
4.1 Completezza e profondità dell'analisi della piattaforma social di rete	5
4.2 Capacità di lettura critica di punti di forza, criticità e potenzialità di sviluppo del sistema	5
5. PROGETTO STRATEGICO PER IL SISTEMA DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE – Max 15 punti Il concorrente dovrà presentare, ai sensi del Cap. 4.3 del Capitolato, un progetto di sviluppo strategico per la piattaforma social del sistema, coerente con l'analisi preliminare. Il progetto dovrà esplicitare: • visione strategica di medio-lungo periodo per la piattaforma social del sistema; • obiettivi di crescita e consolidamento delle community, anche internazionali; • linee editoriali e narrative proposte, con attenzione a qualità e innovazione dei format; • considerazioni quantitative e qualitative sul numero indicativo di post settimanali, sul ritmo e sulla cadenza di pubblicazione per canale; • considerazioni sull'impostazione del racconto live degli eventi e delle attività del sistema e integrazione con la programmazione ordinaria; • modalità di pianificazione e organizzazione del lavoro editoriale; • integrazione tra contenuti ordinari ed eventi principali del sistema;	

• approccio alla reputazione digitale e gestione criticità; • modalità di lavoro condiviso con il Settore Comunicazione del Consorzio e con i referenti dei luoghi del sistema.	
Saranno valutati:	
5.1 Visione strategica di medio-lungo periodo per la piattaforma social del sistema (impostazione unitaria di rete e coerenza con l'analisi)	5
5.2 Impianto editoriale e narrativo di rete proposto (linee editoriali, format, qualità/innovazione contenuti e riconoscibilità del racconto di sistema)	5
5.3 Capacità di rinnovamento e sviluppo della presenza social del sistema (evoluzione della narrazione di rete, aggiornamento linguaggi, valore aggiunto e fattibilità)	5
6. RESTAZIONI A MISURA – COPERTURA LIVE EVENTI – Max 10 punti Il concorrente dovrà presentare, ai sensi del Cap. 6.1–6.6 del Capitolato, una proposta specifica relativa alle prestazioni a misura per la copertura live degli eventi. La proposta dovrà indicare: • impostazione operativa e narrativa del racconto live durante eventi e attività promossi o coordinati dal Consorzio (Cap. 6.1–6.2); • modalità di presidio dei canali concordati e tipologia di contenuti pubblicati in tempo reale (Cap. 6.2); • modalità di programmazione delle presenze su richiesta del Consorzio e rendicontazione delle attività (Cap. 6.1 e 6.8); • proposta di tariffario per tipologia di presenza (mezza giornata/giornata intera feriale, weekend, festivo) in coerenza con le unità di misura e definizioni orarie previste (Cap. 6.6) e con il volume indicativo dell'Allegato A – CALENDARIO PRESENZE 2026 (Cap. 6.4).	
Saranno valutati:	
6.1 Impostazione complessiva delle coperture live (approccio narrativo, qualità editoriale in tempo reale, integrazione con le linee di comunicazione del Consorzio e capacità di valorizzazione degli eventi)	5
6.2 Modalità di presidio dei canali durante gli eventi (scelte operative di pubblicazione real time, gestione delle interazioni, continuità del racconto e capacità di restituzione alla community)	5
TOTALE OFFERTA TECNICA	70

Il punteggio assegnato per ogni elemento indicato sopra sarà ottenuto moltiplicando il punteggio massimo attribuibile all'elemento o requisito medesimo, per un coefficiente compreso tra 0 e 1 stabilito nel seguente modo (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coefficiente	Criteri di giudizio
Eccellente	1,0	trattazione dettagliata ed estensiva con piena rispondenza alle aspettative
Ottimo	0,8	trattazione analitica completa e con ottima rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	trattazione con buona rispondenza alle aspettative
Discreto	0,4	trattazione appena esauriente ma sufficientemente rispondente alle aspettative
Modesto	0,2	trattazione sintetica e lacunosa, non del tutto rispondente alle aspettative
Assente o Irrilevante	0,0	trattazione assente o insufficiente e/o che denota nulla o scarsa rispondenza alle aspettative

Il coefficiente applicato è determinato trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando linearmente a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Il punteggio complessivo per l'offerta tecnica verrà ottenuto dalla somma di tutti i punteggi ottenuti per ogni singolo elemento o requisito come sopra determinato.

È facoltà di ogni Commissario, e ove lo ritenga opportuno, fornire ulteriori precisazioni al giudizio attribuito ai vari criteri.

Al termine della valutazione delle offerte, si procederà alla riparametrazione dei punteggi, per cui all'offerta che avrà ottenuto il punteggio tecnico più alto sarà attribuito il punteggio massimo previsto (70) e alle altre offerte sarà attribuito il punteggio in modo proporzionale rispetto a detto punteggio massimo. La medesima operazione sarà effettuata anche per gli elementi quantitativi di cui all'offerta economica.

L'Ente affidantesi riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta purché valida e conveniente e la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea

18.2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (offerta economica), attraverso il seguente metodo di interpolazione lineare:

$$V(a)_i = R_a/R_{max}$$

dove:

Ra = ribasso offerto dal concorrente;

Rmax = ribasso più alto offerto.

All'Offerta Economica sarà assegnato un punteggio massimo complessivo pari a 30 punti di cui:

- (a) Max 20 punti per il ribasso percentuale offerto rispetto alle **attività ordinarie (a corpo)** di cui al paragrafo 16.1;
- (b) Max 10 punti per il ribasso percentuale offerto rispetto alle **prestazioni a misura (eventi)** di cui al paragrafo 16.2;

Al termine della valutazione delle offerte economiche, si procederà alla riparametrazione dei punteggi, per cui all'offerta che avrà ottenuto il punteggio economico più alto sarà attribuito il punteggio massimo previsto (30) e alle altre offerte sarà attribuito il punteggio in modo proporzionale rispetto a detto punteggio massimo.

L'Ente affidante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta purché valida e conveniente e la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea.

Non saranno ammesse offerte economiche in aumento.

19 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione telematica ha luogo il **giorno 12.03.2026 alle ore 10.00**.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

20.1. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di Gara, appositamente nominato, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20.2. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate.

La Commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 18.1.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 18.2 ed alla formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.2.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la piattaforma secondo le modalità previste al paragrafo 2.2.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga *l'ex aequo*, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la piattaforma secondo le modalità previste nel paragrafo 2.2.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.

21 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente Disciplinare. Saranno presi in considerazione i punteggi non riparametrati.

In ogni caso, la Concedente si riserva la facoltà di sottoporre a verifica qualsiasi offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi dell'eventuale supporto della Commissione ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Sono sottoposti alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, oltre al concorrente risultato primo, *anche il secondo ed il terzo in graduatoria*, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, anche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo

mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

24 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01].

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://lavenaria.it/it/modello-organizzazione-gestione-controllo-dlgs-23101-0>

25 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati conferiti dal concorrente, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, verranno trattati dal Committente in qualità di Titolare del trattamento anche con mezzi informatici e per l'esclusiva finalità della scelta del contraente. Il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire al Committente la documentazione richiesta dal presente Disciplinare di gara e dalla vigente normativa. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla gara, ovvero la decadenza dall'aggiudicazione.

I dati personali raccolti potranno esser comunicati o, comunque, messi a conoscenza: (i) del personale del Committente che cura il procedimento di gara; (ii) di coloro che presenziano alla seduta pubblica di gara; (iii) di ogni altro soggetto che ne abbia diritto ai sensi della l. 241/90. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Per l'esercizio di tali diritti, da porre in essere ai sensi e per gli effetti della l. 241/90, l'interessato potrà rivolgersi al Titolare del trattamento, il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude.